

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la pronuncia di condanna di primo grado dei ricorrenti per il delitto di atti persecutori di cui all'art. 612-bis cod. pen.

2. Avverso la richiamata sentenza gli imputati hanno proposto ricorsi per cassazione, di identico tenore, con il comune difensore di fiducia, avv. C.D.Z., articolando quattro motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi nei limiti previsti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. (*omissis*)

2.2. Mediante il secondo motivo deducono motivazione apparente in ordine alla sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen., con peculiare riguardo alla carente valutazione sull'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi S. e M. poste a fondamento della sentenza di condanna.

In proposito evidenziano, in particolare, la mancata considerazione, nel vaglio di attendibilità di tali dichiarazioni, della grave inimicizia tra loro e i predetti testi in considerazione di problematiche relative all'utilizzo del garage. Aggiungono che le dichiarazioni, anche degli altri testi a carico, non sono supportate da adeguata documentazione, neppure fotografica, e talora sono inverosimili (come, ad esempio, le propalazioni del portiere in relazione all'episodio di aggressione da parte dell'imputato in danno dell'ambasciatore del Belgio).

Inoltre, sottolineano che, anche per effetto della riduzione delle liste testimoniali, non è emersa alcuna prova della circostanza che le ventiquattro parti civili costituite siano state vittime, in ragione delle loro assunte condotte, del delitto di atti persecutori, che è reato di evento.

2.3. I ricorrenti assumono, con il terzo motivo, in punto di affermazione della penale responsabilità dell'imputata M., inosservanza degli artt. 110 cod. pen. e 192 cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione in relazione al ritenuto concorso della stessa nei reati contestati.

Secondo la prospettazione difensiva, infatti, l'imputata sarebbe stata ritenuta responsabile solo in forza del suo rapporto coniugale con l'A., potendole al più esserle attribuiti singoli episodi privi di rilevanza penale e non riconducibili, né sul piano oggettivo né su quello soggettivo, al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. (*omissis*)

Motivi della decisione

(*omissis*)

4. Senonché, pur a fronte del rigetto di queste parti dei motivi formulati dai ricorrenti, coglie nel segno, invece, l'assunto difensivo per il quale la sentenza impugnata ha, in sostanza, condannato gli stessi quali responsabili del delitto di atti persecutori nei confronti di tutte le numerose parti civili costituite senza che sia emersa in giudizio la relativa prova nei confronti di alcune di esse.

4.1. Occorre a riguardo premettere che la prospettazione accusatoria è nel senso che le condotte dei ricorrenti avrebbero configurato veri e propri atti persecutori non già nei confronti di singoli condòmini bensì del condominio complessivamente inteso, salva la puntualizzazione, nel medesimo capo di imputazione, che le condotte stesse si riferivano a quattordici condòmini e ai loro familiari.

A seguito di tale editto accusatorio, nei gradi di merito il delitto ascritto è stato ritenuto accertato nei confronti di tutti i condòmini (in numero di ventiquattro) che si sono costituiti parte civile, condannando i ricorrenti al pagamento del risarcimento del danno nei confronti degli stessi.

4.2. Ciò posto, il collegio ritiene di dover effettuare alcune puntualizzazioni.

4.2.1. A riguardo va considerato, innanzi tutto, che, come più volte affermato dalle Sezioni Unite civili di questa Corte, il condominio è un ente di gestione sprovvisto di personalità giuridica distinta da quella dei suoi componenti (v., da ultimo, sez. un. civ., n. 10934 del 18 aprile 2019, Rv. 653787). Invero, il condominio negli edifici si risolve semplicemente nella "proprietà comune" di alcune parti degli stessi, poste a servizio di altre e a queste ultime legate da un rapporto necessario e perpetuo di accessorietà e di complementarietà a senso unico. Così configurato, il condominio è una comunione meramente strumentale rispetto all'esercizio dei singoli diritti di proprietà esclusiva sui diversi appartamenti: i quali, dal canto loro, seguono "un proprio destino individuale e autonomo", al di fuori della disciplina speciale del condominio e in armonia con la definizione generale della proprietà come diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo ai sensi dell'art. 832 cod. civ. (Sez. II civ., n. 29251 del 13 novembre 2024, Rv. 673521).

Occorre, dunque, interrogarsi se, sul versante penalistico, la natura del condominio quale ente di gestione privo di una personalità giuridica autonoma distinta da quella dei condòmini spieghi efficacia, con peculiare riguardo - per quel che rileva in questa sede - al delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen.

4.2.2. In proposito, se è vero che le condotte suscettibili di essere ricondotte a tale reato possono riferirsi anche all'utilizzo di beni condominiali o a condotte che interessano l'intero stabile, ciò non comporta, ex se, che le stesse siano suscettibili di determinare, nei confronti di ciascun condomino, uno o più degli eventi indicati dalla norma incriminatrice ai fini della configurabilità del reato medesimo.

Infatti, come è noto, il delitto di atti persecutori è un reato abituale di evento, che differisce da quelli di molestie e di minacce, che pure ne possono rappresentare un elemento costitutivo, per la produzione di un evento di "danno" consistente nell'alterazione delle proprie abitudini di vita (che, tuttavia, non è integrata dalla percezione di transitori disagi e fastidi nelle occupazioni di vita della persona offesa, ma deve consistere in una costrizione qualitativamente apprezzabile delle sue abitudini quotidiane: Sez. V, n. 1541 del 17 novembre 2020, dep. 2021, L., Rv. 280491) o in un perdurante e grave stato di ansia o di paura, o, in alternativa, di un evento di "pericolo", consistente nel fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva (ex alis, Sez. III, n. 9222 del 16 gennaio 2015, G., Rv. 262517).

4.2.3. Deve dunque essere affermato il principio per il quale il delitto di atti persecutori si può configurare nei riguardi di un intero condominio - laddove si voglia, beninteso, utilizzare la relativa espressione per ragioni di carattere descrittivo, in quanto il condominio non è un ente dotato di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini che ne fanno parte - soltanto qualora i fatti costitutivi dello stesso, tanto sul piano oggettivo, anche in relazione agli eventi del reato, quanto su quello soggettivo, si realizzino nei confronti di ciascuno dei condomini, rispetto ai quali detti fatti devono essere oggetto di puntuale accertamento da parte del giudice di merito, e ciò anche nell'ipotesi in cui tra le condotte persecutorie ascritte alcune siano correlate all'utilizzo di parti comuni dello stabile condominiale.

Per altro verso, è opportuno chiarire, per ragioni di completezza, che, anche nell'ipotesi in cui la condotta persecutoria si correli all'uso di beni condominiali, il delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. non deve configurarsi necessariamente nei confronti di condòmini, intesi come soggetti che, quali proprietari di immobili o parti di essi situati nel condominio, sono titolari pro quota di diritti di proprietà sui beni comuni, potendo la condotta persecutoria evidentemente riverberarsi su un qualsivoglia soggetto che si trovi, per effetto della stessa, a subire uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice.

4.3. Nella fattispecie concreta, in virtù dell'enunciato principio, la sentenza impugnata risulta immune da manifesti vizi logici soltanto nella parte in cui ha affermato la sussistenza della responsabilità penale dei ricorrenti nei confronti delle parti civili costituite I.S., L.S. ed A.M.

Vi è infatti che, innanzi tutto, con motivazione congrua, il delitto di atti persecutori è stato ritenuto configurato nei confronti dello S. ponendo in rilievo come dalla testimonianza dello stesso sia emerso che le condotte della M., la quale soleva lanciare rifiuti e acqua sporca sul suo terrazzo, avevano ingenerato nel medesimo un forte stato di ansia e paura, con particolare riferimento alle figlie, che assistevano a tali continue angherie. Del pari, con motivazione adeguata, la Corte territoriale ha confermato la statuizione di responsabilità già resa in primo grado nei confronti dell'imputato A., valorizzando logicamente le puntuali dichiarazioni dello stesso S. in ordine alle ripetute vessazioni subite quanto all'uso degli spazi condominiali, che lo avevano indotto a modificare le proprie abitudini di vita (e, in particolare, a non usare più i propri posti auto e a smettere di invitare ospiti, per il timore che potessero essere coinvolti nelle vicende del condominio).

Con motivazione altrettanto congrua, la decisione censurata ha ritenuto, poi, di affermare la responsabilità penale dei ricorrenti nei confronti delle parti civili M. e S.

Quest'ultima, in particolare, con dichiarazioni ritenute, con motivazione immune da manifesti vizi logici, attendibili, ha riferito che lei e i suoi familiari erano profondamente turbati dalle condotte dei ricorrenti, specie dopo che il coniuge era stato aggredito dalla M., e di conseguenza evitavano di parcheggiare le proprie autovetture nel condominio per paura di subire danneggiamenti, la figlia aveva timore di subire aggressioni se usciva di casa e i coniugi si controllavano reciprocamente dal balcone per il timore di altre aggressioni.

Analogamente, quanto al M., la decisione impugnata ha congruamente posto in rilievo sia la conferma delle condotte vessatorie dei ricorrenti in suo danno quanto lo stress conseguentemente subito da questi, specie per la paura che la moglie e la figlia subissero anch'esse aggressioni.

4.4. Alla luce del superiore principio di diritto affermato, al contrario, la decisione impugnata deve essere annullata senza rinvio, nella misura in cui ha ritenuto configurato a carico degli imputati il delitto di atti persecutori anche rispetto alle altre parti civili costituite solo per la ragione che le preoccupazioni erano diffuse all'interno del condominio, per come genericamente riferite dall'amministratore dello stesso, nel senso che le persone avevano paura di incontrare l'A., e dal portiere dello stabile.

Elementi, questi, che non consentono, peraltro, di ipotizzare neppure altri reati, differenti da quello contestato, in danno delle predette parti civili costituite. (*omissis*)